

**CONVENZIONE FRA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST
E COOP.VA CEPISS DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FISIOTERAPIA
AL CENTRO" ANNO 2016**

L'anno 201__ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino (FI), presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nordovest via Gramsci,561,

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, in seguito denominata solo "l'Ente", rappresentata da Franco Doni Direttore, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, partita I.V.A. n.05517830484;

E

Cepiss Società Coop.va Sociale Onlus con sede in Firenze Via Casellina n.57/F, C.F.e P.I. 03722000480, nella persona del Sig. Sergio Saitta nato a Genova il 09/12/1963, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, di seguito denominata Cooperativa

Premesso:

- che la Coop.va Cepiss di Firenze, aggiudicataria del servizio ordinario per la gestione dei Centri di Socializzazione "La Palma" e "Istrice" a Scandicci, ha presentato un progetto specifico (prot. SdS 8903/2015) "Fisioterapia al Centro" per l'anno 2016, consistente in attività di Assistenza Riabilitativa aggiuntive rispetto a quelle già previste nel progetto esecutivo presentato in sede di gara d'appalto;
- che l'esperienza degli anni precedenti relativa al Progetto è risultata molto positiva;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

La Cooperativa si impegna alla realizzazione delle attività previste dal Progetto consistente nell'organizzazione di attività di assistenza riabilitativa individuali e di gruppo finalizzate al mantenimento ed accrescimento delle abilità motorie, senso percettive e cognitive nonché al benessere e rilassamento corporeo degli adulti disabili inseriti nei Centri Socializzazione "La Palma" e "Istrice" di Scandicci svolgersi nel periodo gennaio-luglio e settembre-dicembre per un totale di n. 40 settimane

Art. 3 RESPONSABILI DEL PROGETTO

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest individua quali "Responsabile di Progetto" il Referente SDS Strutture per Adulti Disabili a gestione diretta Alberto Biagi e per la parte del

Servizio Sociale Professionale la Responsabile dr.ssa Cristina Banndini e la Responsabile Area Disabilità dr.ssa Cristina Bersano.

Ai responsabili del progetto per la SdS spetta di vigilare sullo svolgimento delle attività e verificare i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto .

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

Per la Cooperativa il Referente individuato è Silvia Becattini

Art. 4 IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa metterà a disposizione, per lo svolgimento delle attività, personale in possesso dei titoli e/o delle qualifiche indicate dal progetto, e comunque adeguatamente formato ed idoneo, sotto il profilo professionale e morale, allo svolgimento dei compiti assegnati.

La Cooperativa si impegna alle eventuali sostituzioni in caso di malattia o altre cause giustificate degli operatori impegnati nel progetto o a fronte di eventuali accertate inadempienze degli stessi.

La Cooperativa garantisce inoltre che detto personale è coperto da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

La Cooperativa dovrà altresì osservare nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio tutte le leggi, regolamenti e contratti disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, e quelle relative alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

La Cooperativa si impegna a rilevare e a fornire alla Società della Salute Zona F.na Nord Ovest tutti i dati relativi all'utenza partecipante alle Sere e alle prestazioni erogate sulla base di specifica modulistica predisposta e ad elaborare, utilizzare e mettere a disposizione dell'Ente gli strumenti di verifica dei risultati attesi indicati nella Scheda di progetto.

La Cooperativa s'impegna a predisporre appositi prospetti di presenza degli operatori impiegati per questo specifico progetto. Tali prospetti contenenti i nominativi degli operatori, titoli e mansioni svolte, giorno e orario di servizio svolto dovranno essere allegati alle fatture di riferimento emesse dalla Coop.va.

Dovrà anche essere tenuto un registro mensile delle prestazioni effettuate in favore degli ospiti dei rispettivi Centri di socializzazione, evidenziando il Comune di residenza di ogni partecipante, ai fini della ripartizione delle spese. Tale registro dovrà essere trasmesso alla Società della Salute Zona F.na Nord Ovest entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

La Cooperativa si impegna infine a predisporre una relazione finale sulle attività svolte e obiettivi raggiunti in cui siano evidenziati il numero totale delle ore effettuate per ogni Centro, il numero totale di utenti per Comune di residenza.

La Cooperativa dà atto con la sottoscrizione della presente convenzione di aver preso visione del Codice di Comportamento del personale SdS reperibile sul sito web dell'Ente nella Sezione Trasparenza.

Art. 5 SICUREZZA

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nei locali messi a disposizione dal Comune di Scandicci presso i Centri di Socializzazione "La Palma", e "Istrice". Le suddette attività

non dovranno sostituirsi a quelle analoghe già previste ed erogate dalla Cooperativa nell'ambito del Contratto sottoscritto con Società della Salute Zona F.na Nord Ovest in merito all'aggiudicazione del Lotto 4 Strutture Semiresidenziali del Comune di Scandicci relativo all'Appalto di gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali della Zona Sociosanitaria fiorentina Nord Ovest, ma hanno appunto carattere aggiuntivo ed integrativo.

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso di attrezzature e mezzi di proprietà della Cooperativa di cui la stessa garantisce comunque idoneità e rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Restano pertanto a carico della organizzazione gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e gli oneri derivanti relativamente a tutte le attività previste dal progetto

Art. 6 DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in 12 mesi, per il periodo Gennaio/ Dicembre 2016. Le specifiche attività da realizzarsi in attuazione della convenzione avranno durata corrispondente alla temporizzazione prevista dal progetto.

Art. 7 PRIVACY

La Cooperativa avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Cooperativa è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Art. 8 RISORSE FINANZIARIE

Il compenso riconosciuto alla Cooperativa per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è determinato complessivamente in € 15.345,00, IVA esclusa.

L'importo suddetto verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili.

Il pagamento verrà effettuato dall'Ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) e altre verifiche di legge.

Il compenso è comprensivo di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume. La cooperativa accetta che nulla sia dovuto in caso di costi eccedenti il preventivo di spesa.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche del contratto che non sia prevista dal presente atto.

Art. 9 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione se dovute sono a carico della Cooperativa .
La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 11 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, li _____

Il Direttore Società della Salute Zona Fiorentina N/O
Dr Franco Doni

.....

Il Legale Rappresentante Cepiss Società Coop.va Sociale Onlus
Sergio Saitta

.....